

Scheda bibliografica a cura di (nome e cognome partecipante progetto AA):

Valeria Ghiron

Autore/Curatore:

Nicola D'Amico

Titolo:*Storia e storie della scuola italiana. Dalle origini ai giorni nostri***Luogo, Casa editrice, Anno pubblicazione:***Bologna, Zanichelli, 2010***Breve sommario/introduzione sui contenuti della pubblicazione**

Ampia pubblicazione dedicata alla storia e alle questioni principali della scuola italiana

Stralci/citazioni significative:

"Falcucci venne, infatti, chiamata a concretizzare gli accordi con la Chiesa, nella fattispecie con la CEI, la Conferenza episcopale italiana, in materia di insegnamento religioso, nel quadro della revisione del Concordato.

Via via che passavano le settimane, quello che era stato un governo abbastanza solido riscontrava una progressiva perdita di compattezza nella maggioranza, composta, che lo sosteneva. Difficoltà serie si annunciarono, quindi, anche quando si trattò di far approvare in Consiglio dei ministri il testo concordato da Falcucci con il presidente della CEI, cardinale Ugo Poletti (*Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche*). Ma il presidente del Consiglio Craxi sostenne il suo ministro ponendo una sorta di questione di fiducia interna. Il testo venne dunque approvato a scrutinio segreto nella seduta del 14 dicembre 1985, sotto forma di autorizzazione alla firma di ratifica da parte del presidente della Repubblica. Quarantotto ore dopo il capo dello Stato ratificava il testo formalizzato nel Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1985, n.751 (*Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento*).

Il Decreto recepiva la fondamentale novità apportata dal nuovo Concordato del 18 gennaio 1984 e cioè che non esisteva più una religione dello Stato in Italia. Di conseguenza, l'insegnamento della religione cattolica (fino a quel momento automaticamente erogato, salvo esplicita richiesta di esonero) divenne frutto di una scelta fatta su richiesta (con un contentino per la Chiesa: la scelta aveva effetto per l'anno scolastico di prima iscrizione ed era automaticamente rinnovata per l'anno successivo se non revocata con richiesta esplicita).

[...]

Sintetizziamo qui di seguito i punti salienti del D.P.R. 751/85.

- E' il ministro di Pubblica Istruzione a formulare i programmi dell'insegnamento della religione cattolica, ma lo fa d'intesa con la CEI (in pratica dando un suo assenso alla proposta di questa); i programmi vengono poi adottati con D.P.R.
- Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non determina alcuna forma di discriminazione, eppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni.
- La scelta deve essere offerta a cura dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione. Dura per l'intero anno scolastico, con il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi (silenzio assenso) o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
- [...]

Per la completezza dell'informazione ricordiamo che nelle scuole italiane frequentavano già allora allievi di non pochi altri culti religiosi, come Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle chiese cristiane avventiste del Settimo giorno, Unione delle comunità ebraiche italiane, Unione cristiana evangelica battista d'Italia, Chiesa evangelica luterana in Italia, Unione buddista italiana, Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, Chiesa di Cristo dei santi degli

ultimi giorni, Sacra arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, Chiesa apostolica in Italia (a questi culti si sono aggiunti più di recente l'Unione induista italiana e numerose confessioni di ceppo islamico, che iscrivono i propri figli nelle scuole pubbliche, anche se vanno moltiplicandosi le scuole confessionali islamiche).

Lo Stato italiano non ha previsto insegnamenti religiosi nelle scuole pubbliche diversi da quello cattolico, che pone la sua legittimazione nelle proprie radici storico-giuridiche. In virtù dell'eguaglianza di tutte le religioni sancita dalla Costituzione, ha però ratificato alcune intese come, per fare un esempio, quella di cui alla legge 29 novembre 1995 (*Norme per la regolamentazione tra Stato e la Chiesa evangelica luterana in Italia, CELI*). Questa legge è spesa a esempio per la sua precisione e completezza. Sono stati siglati infine alcuni accordi, non ancora approvati con legge, quindi a carattere amministrativo, che assicurano, comunque, agli studenti delle confessioni interessate il diritto – d'altronde ovvio anche a norma di Concordato – a non essere obbligati a seguire altre pratiche religiose a scuola.

La citata legge n.520/1995 garantisce che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi delle altre discipline.

Afferma inoltre che la repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della CELI e delle sue Comunità il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni, con modalità concordate." (*Ibid.*, pp.599 ss)

Eventuali commenti/riflessioni personali: